



## COMUNICATO UFFICIALE N. 158 DEL 13 maggio 2019

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### SERIE BKT

#### Gare dell'11 maggio 2019 – Diciannovesima giornata ritorno

Brescia-Benevento 2-3  
Carpi-Venezia 2-3  
Crotone-Ascoli 3-0  
Hellas Verona-Foggia 2-1  
Lecce-Spezia 2-1  
Padova-Livorno 1-1  
Palermo-Cittadella 2-2  
Perugia-Cremonese 3-1  
Pescara-Salernitana 2-0

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 13 maggio 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 72

#### SERIE BKT

#### Gare dell'11 maggio 2019 – Diciannovesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

158/416



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano  
T +39.02.699910.1 r.a. - F +39.02.69001460  
C.F. 97557110158 - P.IVA 07112250969



a) **SOCIETA'**

*Il Giudice sportivo,*

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Brescia, Cremonese, Hellas Verona, Lecce, Palermo e Perugia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

**delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **PESCARA** per avere, suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, utilizzato un fischiello che disturbava il regolare svolgimento della gara, costringendo l'Arbitro a richiedere l'effettuazione dell'annuncio fonico.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **SALERNITANA** per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **LIVORNO** per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) **CALCIATORI**

**CALCIATORI ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**ALMICI Alberto** (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**BUONGIORNO Alessandro** (Carpi): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**CALCIATORI NON ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00**

**MATEJU Ales** (Brescia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**CAPPELLETTI Daniel** (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

**DOMIZZI Maurizio** (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

**MAZZOCCO Davide** (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

**PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

**FALASCO Nicola** (Perugia)

TERZA SANZIONE

**SOTTIL Riccardo** (Pescara)

**PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

AMMONIZIONE

UNDICESIMA SANZIONE

**RICCI Matteo** (Spezia)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

**ARINI Mariano** (Cremonese)

**LUCIONI Fabio** (Lecce)

SETTIMA SANZIONE

**BENTIVOGLIO Simone** (Venezia)

**BUSELLATO Massimiliano** (Foggia)

**GUSTAFSON Samuel** (Hellas Verona)

SESTA SANZIONE

**CARRARO Marco** (Perugia)

**FRARE Domenico** (Cittadella)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

**CASASOLA Tiago Matias** (Salernitana)

**LOMBARDI Cristiano** (Venezia)

**SCHIAVONE Andrea** (Venezia)

TERZA SANZIONE

**MATARESE Luca** (Foggia)

SECONDA SANZIONE

**CISSE Karamoko** (Carpi)

**MAZAN Robert** (Venezia)

**VICARIO Guglielmo** (Venezia)

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

**IEMMELLO Pietro** (Foggia)

PRIMA SANZIONE

**ZIGONI Gianmarco** (Venezia)

**c) ALLENATORI**

AMMONIZIONE

**DE MARIA Manuel** (Venezia): per avere, al 46° del secondo tempo, contestato l'operato arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.

**SASSANELLI Luigi** (Lecce): per essersi, al 40° del secondo tempo, alzato dalla panchina aggiuntiva, per dare disposizioni tecniche ai propri calciatori.

**d) DIRIGENTI**

**SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA**

**VINO Claudio** (Lecce): per avere, al 27° del primo tempo, all'atto dell'allontanamento dell'operatore sanitario, rivolto all'Arbitro epiteti offensivi.

**e) OPERATORI SANITARI**

AMMONIZIONE

**FIORITA Graziano** (Lecce): per essere, al 27° del primo tempo, entrato indebitamente sul terreno di giuoco.

Il Giudice Sportivo: *avv. Emilio Battaglia*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 13 MAGGIO 2019

IL PRESIDENTE  
*avv. Mauro Balata*